

**Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005.**

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91.*

(2)

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, l'art. 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando;

Visto l'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 4 agosto 2017 n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che ha integrato il richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, con la previsione che «gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nel citato art. 8 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1, comma 4, dispone che la manifestazione di volontà del lavoratore di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile avviene attraverso la compilazione del modulo TFR 2, allegato al citato decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro;

Ritenuta la necessità di modificare il «Modulo TFR 2», concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto», allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in quanto non più attuale a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica del modulo TFR 2*

Il modulo TFR 2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, nella sezione 1, è modificato come segue: il primo punto elenco è sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il secondo punto elenco è sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../.../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modulo TFR 2

Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto

Scarica il file